



TESTI APPROVATI

P8_TA(2018)0087

Base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 marzo 2018 sulla proposta di direttiva del Consiglio relativa a una base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società (COM(2016)0683 – C8-0471/2016 – 2016/0336(CNS))

(Procedura legislativa speciale – consultazione)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2016)0683),
 - visto l'articolo 115 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C8-0471/2016),
 - visti i pareri motivati inviati dal Parlamento danese, dalla Camera dei deputati irlandese, dal Senato irlandese, dalla Camera dei deputati lussemburghese, dal Parlamento maltese, dalla Prima camera dei Paesi Bassi, dalla Seconda camera dei Paesi Bassi e dal Parlamento svedese, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in cui si dichiara la mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà,
 - visto l'articolo 78 quater del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e il parere della commissione giuridica (A8-0051/2018),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
 2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 293, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
 3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
 4. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;
 5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio, alla Commissione e ai parlamenti nazionali.

Emendamento 1

Proposta di direttiva Considerando 1

Testo della Commissione

(1) Le imprese che intendono operare su base transfrontaliera all'interno dell'Unione incontrano seri ostacoli e distorsioni di mercato derivanti dalla presenza e dall'interazione di 28 regimi diversi di tassazione delle società. Inoltre le strutture di pianificazione fiscale sono diventate sempre più sofisticate in quanto si sviluppano tra varie giurisdizioni e sfruttano a proprio vantaggio gli aspetti tecnici di un sistema fiscale o i disallineamenti esistenti fra due o più sistemi fiscali allo scopo di ridurre il debito d'imposta delle società. Sebbene tali situazioni evidenzino carenze di natura completamente diversa tra loro, ***entrambe*** creano ostacoli che impediscono il corretto funzionamento del mercato interno. ***Un'azione volta a correggere tali problemi*** dovrebbe quindi tener conto di ***entrambi*** questi tipi di carenze del mercato.

Emendamento

(1) Le imprese che intendono operare su base transfrontaliera all'interno dell'Unione incontrano seri ostacoli e distorsioni di mercato derivanti dalla presenza e dall'interazione di 28 regimi diversi di tassazione delle società. ***Nell'epoca della globalizzazione e della digitalizzazione diventa sempre più difficile risalire alla tassazione, in particolare del capitale finanziario e intellettuale, in base alla fonte, mentre diviene sempre più semplice manipolarla.*** Inoltre le strutture di pianificazione fiscale sono diventate sempre più sofisticate, in quanto si sviluppano tra varie giurisdizioni e sfruttano a proprio vantaggio gli aspetti tecnici di un sistema fiscale o i disallineamenti esistenti fra due o più sistemi fiscali allo scopo di ridurre il debito d'imposta delle società. ***La diffusa digitalizzazione di molti settori dell'economia, unita al rapido sviluppo dell'economia digitale, mette in discussione l'adeguatezza dei modelli d'imposta sulle società dell'Unione concepiti per i settori tradizionali, anche riguardo alla misura in cui si potrebbero ridefinire i criteri di valutazione e di calcolo per adeguarli alle attività commerciali del XXI secolo.*** Sebbene tali situazioni evidenzino carenze di natura completamente diversa tra loro, creano tutte ostacoli che impediscono il corretto funzionamento del mercato interno ***e generano distorsioni tra le grandi imprese e le piccole e medie imprese. Una nuova norma per una base imponibile per l'imposta sulle società per l'Unione*** dovrebbe quindi tener conto di ***tali*** tipi di carenze del mercato, ***rispettando nel contempo gli obiettivi di chiarezza e certezza giuridica a lungo termine e il principio della neutralità fiscale. Una maggiore convergenza tra i regimi fiscali nazionali comporterà una significativa***

diminuzione dei costi e dell'onere amministrativo per le imprese che operano a livello transfrontaliero all'interno dell'Unione. Benché le politiche fiscali siano di competenza degli Stati membri, l'articolo 115 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea stabilisce chiaramente che il Consiglio, deliberando all'unanimità secondo una procedura legislativa speciale e previa consultazione del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale, dovrebbe elaborare direttive volte al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in ambito fiscale degli Stati membri che abbiano un'incidenza diretta sull'instaurazione o sul funzionamento del mercato interno.

Emendamento 2

Proposta di direttiva Considerando 2

Testo della Commissione

(2) Per sostenere il corretto funzionamento del mercato interno, il contesto di imposizione fiscale delle imprese nell'Unione dovrebbe essere configurato secondo il principio secondo cui le società pagano la loro giusta quota di imposte nelle giurisdizioni in cui generano i loro profitti. È pertanto necessario prevedere meccanismi che scoraggino le imprese dallo sfruttare a proprio vantaggio le asimmetrie tra i sistemi fiscali nazionali per ridurre il loro debito d'imposta. È altrettanto importante stimolare la crescita e lo sviluppo economico nel mercato interno facilitando gli scambi transfrontalieri e gli investimenti delle imprese. A tal fine è necessario eliminare la doppia imposizione e la doppia non imposizione nell'Unione annullando le disparità nell'interazione dei regimi nazionali di imposta sulle società. Al tempo stesso le imprese hanno bisogno di un quadro giuridico e fiscale facilmente

Emendamento

(2) Per sostenere il corretto funzionamento del mercato interno, il contesto di imposizione fiscale delle imprese nell'Unione dovrebbe essere configurato secondo il principio in base al quale le società pagano la loro giusta quota di imposte nelle giurisdizioni in cui generano i loro profitti ***e in cui hanno la loro stabile organizzazione. Tenendo conto dei cambiamenti a livello digitale nel contesto imprenditoriale, è necessario garantire che le società che generano profitti in uno Stato membro senza disporre di una stabile organizzazione fisica in tale Stato membro, ma ivi aventi una stabile organizzazione digitale, siano trattate alla stregua delle società che dispongono di una stabile organizzazione fisica.*** È pertanto necessario prevedere meccanismi che scoraggino le imprese dallo sfruttare a proprio vantaggio le asimmetrie tra i sistemi fiscali nazionali per ridurre il loro debito d'imposta. È

attuabile per sviluppare la loro attività commerciale ed espandersi nell'Unione al di là delle loro frontiere nazionali. In tale contesto dovrebbero essere eliminati i casi restanti di discriminazione.

altrettanto importante stimolare la crescita e lo sviluppo economico nel mercato interno facilitando gli scambi transfrontalieri e gli investimenti delle imprese. A tal fine è necessario eliminare la doppia imposizione e la doppia non imposizione nell'Unione, annullando le disparità nell'interazione dei regimi nazionali di imposta sulle società. Al tempo stesso le imprese hanno bisogno di un quadro giuridico e fiscale facilmente attuabile per sviluppare la loro attività commerciale ed espandersi nell'Unione al di là delle loro frontiere nazionali. In tale contesto dovrebbero essere eliminati i casi restanti di discriminazione. *Il*

consolidamento rappresenta un elemento essenziale del regime CCCTB, poiché costituisce l'unico mezzo per superare i principali ostacoli fiscali che le società appartenenti a uno stesso gruppo che operano a livello transfrontaliero devono affrontare all'interno dell'Unione. Il consolidamento elimina le formalità connesse ai prezzi di trasferimento e la doppia imposizione all'interno dello stesso gruppo.

Emendamento 3

Proposta di direttiva Considerando 3

Testo della Commissione

(3) Come sottolineato nella proposta di direttiva del Consiglio del 16 marzo 2011 relativa a una base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società (CCCTB)⁷, un sistema di tassazione delle imprese che consideri l'Unione come un mercato unico ai fini del calcolo della base imponibile per l'imposta sulle società agevolerebbe le attività transfrontaliere delle imprese residenti nell'Unione e promuoverebbe l'obiettivo di rendere l'Unione un luogo più competitivo per gli investimenti internazionali. La proposta del 2011 di una CCCTB era incentrata sull'obiettivo di facilitare l'espansione

Emendamento

(3) Come sottolineato nella proposta di direttiva del Consiglio del 16 marzo 2011 relativa a una base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società (CCCTB)⁷, un sistema di tassazione delle imprese che consideri l'Unione come un mercato unico ai fini del calcolo della base imponibile per l'imposta sulle società agevolerebbe le attività transfrontaliere delle imprese residenti nell'Unione e promuoverebbe l'obiettivo di rendere l'Unione un luogo più competitivo per gli investimenti internazionali, *in particolare per le piccole e medie imprese*. La proposta del 2011 di una CCCTB era

dell'attività commerciale delle imprese all'interno dell'Unione. Oltre che di tale obiettivo, si dovrebbe anche tenere conto del fatto che una CCCTB può essere estremamente efficace nel migliorare il funzionamento del mercato interno contrastando i meccanismi di elusione fiscale. In tale ottica è opportuno rilanciare l'iniziativa relativa a una CCCTB in modo da trattare su un piano di parità sia l'aspetto di agevolazione delle attività imprenditoriali, sia la funzione di lotta all'elusione fiscale. Tale approccio sarebbe il più idoneo per raggiungere l'obiettivo di eliminare le distorsioni nel funzionamento del mercato interno.

incentrata sull'obiettivo di facilitare l'espansione dell'attività commerciale delle imprese all'interno dell'Unione. Oltre che di tale obiettivo, si dovrebbe anche tenere conto del fatto che una CCCTB può essere estremamente efficace nel migliorare il funzionamento del mercato interno contrastando i meccanismi di elusione fiscale. In tale ottica è opportuno rilanciare l'iniziativa relativa a una CCCTB, in modo da trattare su un piano di parità sia l'aspetto di agevolazione delle attività imprenditoriali sia la funzione di lotta all'elusione fiscale. ***Una volta attuata in tutti gli Stati membri, la CCCTB garantirebbe il pagamento delle imposte nel luogo in cui sono realizzati gli utili e in cui le imprese hanno la loro stabile organizzazione.*** Tale approccio sarebbe il più idoneo per raggiungere l'obiettivo dell'eliminazione delle distorsioni nel funzionamento del mercato interno. ***Il miglioramento del mercato interno rappresenta un importante fattore di incentivo per la crescita e la creazione di posti di lavoro. L'introduzione di una CCCTB dovrebbe stimolare la crescita economica e creare maggiore occupazione nell'Unione, riducendo la concorrenza fiscale dannosa tra le imprese.***

⁷ Proposta di direttiva del Consiglio del 3 ottobre 2011, relativa a una base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società (COM(2011)0121 definitivo/2).

⁷ Proposta di direttiva del Consiglio del 3 ottobre 2011, relativa a una base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società (COM(2011)0121 definitivo/2).

Emendamento 4

Proposta di direttiva Considerando 4

Testo della Commissione

(4) Considerando la necessità di agire rapidamente per garantire il buon funzionamento del mercato interno rendendolo, da un lato, più favorevole agli

Emendamento

(4) Considerando la necessità di agire rapidamente per garantire il buon funzionamento del mercato interno, rendendolo, da un lato, più favorevole agli

scambi e agli investimenti, e, dall'altro, più resiliente ai meccanismi di elusione fiscale, è *necessario suddividere l'ambiziosa iniziativa in materia di CCCTB in due proposte distinte. In una prima fase dovrebbero essere stabilite le norme su una base imponibile comune per l'imposta sulle società prima di passare, in una seconda fase, all'aspetto del consolidamento.*

scambi e agli investimenti e, dall'altro, più resiliente ai meccanismi di elusione fiscale, è *molto importante garantire che la direttiva relativa a una base imponibile comune per l'imposta sulle società e la direttiva relativa a una base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società entrino in vigore simultaneamente. Poiché questo cambiamento di regime costituisce un passo importante per il completamento del mercato interno, è necessaria una certa flessibilità per garantire che sia realizzato correttamente fin dall'inizio. Pertanto, dal momento che il mercato interno comprende tutti gli Stati membri, è opportuno introdurre la CCCTB in tutti gli Stati membri. Qualora il Consiglio non adotti una decisione all'unanimità sulla proposta intesa a istituire una CCCTB, la Commissione dovrebbe presentare una nuova proposta fondata sull'articolo 116 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in base alla quale il Parlamento europeo e il Consiglio adottano le necessarie normative secondo la procedura legislativa ordinaria. In ultima istanza, gli Stati membri dovrebbero avviare una cooperazione rafforzata che dovrebbe essere aperta in qualsiasi momento a tutti gli Stati membri non partecipanti, ai sensi del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. È tuttavia deplorabile che non sia stata condotta una valutazione d'impatto sufficientemente dettagliata né relativamente alla proposta sulla CCTB né a quella sulla CCCTB, in termini di impatto sul gettito fiscale degli Stati membri proveniente dalle imprese paese per paese.*

Emendamento 5

Proposta di direttiva Considerando 5

Testo della Commissione

(5) In un contesto transfrontaliero sono

Emendamento

(5) In un contesto transfrontaliero sono

osservabili numerose strutture di pianificazione fiscale aggressiva, il che implica che i gruppi di società partecipanti devono disporre di un minimo di risorse. Sulla base di tale premessa, per motivi di proporzionalità, le norme **sulla CCCTB** dovrebbero essere obbligatorie solo per **i gruppi di società** di dimensioni considerevoli. A tal fine si dovrebbe fissare una soglia per le dimensioni basata sui ricavi consolidati complessivi di un gruppo che redige bilanci consolidati. **Inoltre**, per meglio conseguire l'obiettivo di facilitare gli scambi e gli investimenti nel mercato interno, le norme **sulla CCCTB** dovrebbero essere disponibili come opzione anche ai gruppi le cui dimensioni non raggiungono la soglia stabilita. **L'ammissibilità al gruppo con base imponibile consolidata dovrebbe essere determinata in esito all'applicazione di due criteri:**

osservabili numerose strutture di pianificazione fiscale aggressiva, il che implica che i gruppi di società partecipanti dispongano di un minimo di risorse. Sulla base di tale premessa, per motivi di proporzionalità, le norme **su una base comune** dovrebbero essere obbligatorie **inizialmente** solo per **le società che appartengono a gruppi** di dimensioni considerevoli. A tal fine si dovrebbe fissare una soglia **iniziale** per le dimensioni **pari a 750 milioni di EUR**, basata sui ricavi consolidati complessivi di un gruppo che redige bilanci consolidati. **Poiché la presente direttiva fissa una nuova norma per la base imponibile dell'imposta sulle società per tutte le imprese dell'Unione, la soglia dovrebbe essere ridotta a zero nell'arco di un periodo massimo di sette anni.** Al fine di meglio conseguire l'obiettivo di facilitare gli scambi e gli investimenti nel mercato interno, le norme **su una base imponibile comune per l'imposta sulle società dovrebbero essere disponibili nella prima fase come opzione anche per le imprese che non soddisfano tali criteri.**

Emendamento 6

Proposta di direttiva Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(5 bis) A parità di condizioni, il passaggio a una base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società potrebbe determinare una perdita o un aumento del gettito fiscale per gli Stati membri. Per compensare le perdite, dovrebbe essere creato un meccanismo temporaneo di compensazione, finanziato mediante l'avanzo di bilancio degli Stati membri che beneficiano di un aumento del gettito fiscale in ragione del nuovo regime. La compensazione dovrebbe essere adeguata ogni anno per tenere conto delle decisioni adottate a livello nazionale o regionale prima dell'entrata

in vigore della presente direttiva. La Commissione dovrebbe essere tenuta a proporre la soppressione o la modifica del sistema di compensazione dopo un periodo di sette anni e a istituire i tetti massimi di compensazione.

Emendamento 7

Proposta di direttiva Considerando 5 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(5 ter) Al fine di evitare l'attuale ripartizione dell'onere fiscale tra piccole e medie imprese (PMI) e multinazionali, come menzionato nella risoluzione del Parlamento europeo del 25 novembre 2015 sulle decisioni anticipate in materia fiscale (tax ruling) e altre misure analoghe per natura o effetto, una base imponibile comune per l'imposta sulle società è volta a non creare uno svantaggio competitivo per le PMI, migliorando così le condizioni di parità per queste aziende. L'autorità tributaria principale può fornire alle PMI gli strumenti necessari per aiutarle a rispettare i requisiti amministrativi e organizzativi che l'adesione alla CCCTB comporta.

Emendamento 8

Proposta di direttiva Considerando 6

Testo della Commissione

Emendamento

(6) L'ammissibilità al gruppo con base imponibile consolidata dovrebbe essere determinata in esito all'applicazione di due criteri: i) il controllo (più del 50% dei diritti di voto) e ii) la proprietà (più del 75% delle azioni) o i diritti ai profitti (più del 75% dei diritti ai profitti). Tali criteri assicurerebbero un alto livello di integrazione economica tra i membri del

(6) È necessario definire il concetto di stabile organizzazione situata nell'Unione e appartenente ad un contribuente residente a fini fiscali nell'Unione. Troppo spesso le società multinazionali prendono provvedimenti per trasferire i loro utili presso regimi fiscali vantaggiosi senza versare alcuna imposta o versando imposte estremamente esigue. La nozione

gruppo. Per garantire l'integrità del sistema, è opportuno che le due soglie relative al controllo e alla proprietà o ai diritti ai profitti siano rispettate durante tutto l'esercizio fiscale; la società che non li rispetta dovrebbe immediatamente lasciare il gruppo. Per impedire che i risultati fiscali siano manipolati mediante l'entrata di una società in un gruppo e la sua uscita dal gruppo a breve distanza di tempo, è inoltre opportuno fissare un obbligo minimo di nove mesi consecutivi per determinare l'adesione a un gruppo.

di stabile organizzazione intende offrire una definizione precisa e vincolante dei criteri che dovranno essere soddisfatti da una società multinazionale per dimostrare di essere ubicata in un determinato paese. Tale aspetto obbligherà le società multinazionali a versare le rispettive imposte in maniera equa. Lo scopo è garantire che tutti i contribuenti interessati condividano la stessa comprensione del concetto ed escludere la possibilità di un disallineamento dovuto a definizioni divergenti. Risulta parimenti importante disporre di una definizione comune delle stabili organizzazioni situate in un paese terzo o nell'Unione, ma appartenenti a un contribuente residente a fini fiscali in un paese terzo. Se i prezzi di trasferimento causano il trasferimento degli utili verso una giurisdizione a bassa imposizione, è auspicabile un sistema che assegni gli utili mediante una formula di ripartizione. L'Unione può fissare una norma internazionale su una tassazione moderna ed efficiente delle società adottando un tale sistema. La Commissione dovrebbe elaborare orientamenti per la fase transitoria in cui la formula di ripartizione coesiste con gli altri metodi di assegnazione nei rapporti con i paesi terzi, mentre in ultima istanza la formula di ripartizione dovrebbe costituire il metodo standard di assegnazione. La Commissione dovrebbe elaborare una proposta relativa all'introduzione di un modello unionale di convenzione fiscale che possa, in ultima istanza, sostituire le migliaia di convenzioni bilaterali concluse da ciascuno Stato membro.

Emendamento 9

Proposta di direttiva Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(6 bis) I beni digitali sono tendenzialmente caratterizzati da una

mobilità e un'immaterialità elevate. Alcuni studi hanno dimostrato che il settore digitale è fortemente coinvolto in pratiche di pianificazione fiscale aggressiva, dato che molti modelli imprenditoriali non necessitano di infrastrutture fisiche per effettuare operazioni con i clienti e realizzare profitti. Ciò consente alle principali società digitali di pagare imposte pari quasi a zero sulle loro entrate. Le tesorerie degli Stati membri perdono miliardi di euro di gettito fiscale per il fatto di non riuscire a tassare le maggiori società multinazionali digitali. Per far fronte a tale ingiustizia sociale concreta e urgente, l'attuale legge sull'imposta societaria deve essere ampliata, al fine di includere un nuovo nesso con la stabile organizzazione digitale sulla base di una presenza digitale significativa. Sono necessarie condizioni di parità per modelli imprenditoriali simili, onde affrontare le sfide in ambito fiscale che derivano dal contesto della digitalizzazione, senza ostacolare il potenziale del settore digitale. In tale contesto è opportuno tenere in particolare considerazione il lavoro svolto a livello OCSE ai fini di un quadro normativo coerente a livello internazionale.

Emendamento 10

Proposta di direttiva Considerando 10

Testo della Commissione

(10) È opportuno che la formula di ripartizione della base imponibile consolidata comprenda **tre** fattori cui è attribuita la medesima ponderazione: lavoro, attività e vendite in funzione della destinazione. Tali fattori con la stessa ponderazione dovrebbero riflettere un approccio equilibrato alla ripartizione dei profitti tassabili tra gli Stati membri ammissibili e garantire che i profitti siano tassati dove sono effettivamente maturati.

Emendamento

(10) È opportuno che la formula di ripartizione della base imponibile consolidata comprenda **quattro** fattori cui è attribuita la medesima ponderazione: lavoro, attività, vendite in funzione della destinazione **e raccolta e utilizzo dei dati personali degli utenti di piattaforme e servizi online (quest'ultimo indicato di seguito come "fattore dati")**. Tali fattori con la stessa ponderazione dovrebbero riflettere un approccio equilibrato alla

Il lavoro e le attività dovrebbero quindi essere assegnati allo Stato membro in cui il lavoro viene svolto o le attività sono situate, attribuendo un peso adeguato agli interessi dello Stato membro di origine, mentre le vendite dovrebbero essere assegnate allo Stato membro di destinazione dei beni o dei servizi. Per tenere conto delle differenze tra i livelli di stipendi nell'ambito dell'Unione e consentire così un'equa ripartizione della base imponibile consolidata, è opportuno che il fattore lavoro comprenda sia il monte distribuzioni che il numero di dipendenti (e che ognuno dei due elementi valga la metà). Il fattore attività dovrebbe da parte sua comprendere *tutte le* attività materiali *immobilizzate, ma non le attività immateriali e finanziarie, a causa delle loro fluttuazioni e dei conseguenti rischi di aggiramento delle disposizioni della direttiva*. Qualora eccezionalmente il risultato della ripartizione non rappresenti correttamente la portata della corrispondente attività economica, una clausola di salvaguardia dovrebbe prevedere un metodo alternativo di allocazione del reddito.

Emendamento 11

Proposta di direttiva Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione

ripartizione dei profitti tassabili tra gli Stati membri ammissibili e garantire che i profitti siano tassati dove sono effettivamente maturati. Il lavoro e le attività dovrebbero quindi essere assegnati allo Stato membro in cui il lavoro è svolto o le attività sono situate, attribuendo un peso adeguato agli interessi dello Stato membro di origine, mentre le vendite dovrebbero essere assegnate allo Stato membro di destinazione dei beni o dei servizi. Per tenere conto delle differenze tra i livelli di stipendi nell'ambito dell'Unione e consentire così un'equa ripartizione della base imponibile consolidata, è opportuno che il fattore lavoro comprenda sia il monte distribuzioni che il numero di dipendenti (e che ognuno dei due elementi valga la metà). Il fattore attività dovrebbe da parte sua comprendere *soltanto* attività materiali. Qualora eccezionalmente il risultato della ripartizione non rappresenti correttamente la portata della corrispondente attività economica, una clausola di salvaguardia dovrebbe prevedere un metodo alternativo di allocazione del reddito.

Emendamento

(10 bis) La formula di ripartizione della base imponibile consolidata deve riflettere appieno l'attività economica che ha avuto luogo in ciascuno Stato membro, tenendo debitamente e pienamente in considerazione le possibili differenze significative tra le rispettive economie. Qualora la formula determini una ripartizione non equilibrata che non riflette l'attività economica, un meccanismo di risoluzione delle controversie potrebbe rettificare tale situazione. Alla luce di quanto sopra esposto, la Commissione dovrebbe

valutare l'eventuale creazione di un meccanismo di risoluzione delle controversie per garantire un'appropriata risoluzione delle controversie in cui sono coinvolti diversi Stati membri.

Emendamento 12

Proposta di direttiva Considerando 11

Testo della Commissione

(11) Per le loro specificità alcuni settori, come i servizi finanziari e assicurativi, il settore del petrolio e del gas e quello delle spedizioni e del trasporto aereo, necessitano di una formula adeguata di ripartizione della base imponibile consolidata.

Emendamento

soppresso

Emendamento 13

Proposta di direttiva Considerando 14

Testo della Commissione

(14) La presente direttiva si basa sulla direttiva 2016/xx/UE del Consiglio relativa a una base imponibile per l'imposta sulle società (che stabilisce una serie di norme comuni per il calcolo della base imponibile delle società) e verte sul consolidamento dei risultati fiscali all'interno del gruppo. Occorre pertanto gestire l'interazione tra i due strumenti legislativi e permettere la transizione di alcuni elementi della base imponibile nel nuovo quadro del gruppo. Fra tali elementi figurano, in particolare, la norma relativa ai limiti sugli interessi, la clausola di switch-over e la normativa sulle società estere controllate, nonché i disallineamenti da ibridi.

Emendamento

(14) La presente direttiva si basa sulla direttiva 2016/xx/UE del Consiglio relativa a una base imponibile per l'imposta sulle società (che stabilisce una serie di norme comuni per il calcolo della base imponibile delle società) e verte sul consolidamento dei risultati fiscali all'interno del gruppo. Occorre pertanto gestire l'interazione tra i due strumenti legislativi e permettere la transizione di alcuni elementi della base imponibile nel nuovo quadro del gruppo. Fra tali elementi figurano, in particolare, la norma relativa ai limiti sugli interessi, la clausola di switch-over e la normativa sulle società estere controllate, nonché i disallineamenti da ibridi. ***Agli Stati membri non dovrebbe essere impedito di introdurre ulteriori misure contro l'elusione fiscale, al fine di ridurre gli effetti negativi del trasferimento degli utili in paesi terzi con bassi livelli di***

Emendamento 14

Proposta di direttiva Considerando 16

Testo della Commissione

(16) Al fine di integrare o modificare determinati elementi non essenziali della presente direttiva, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo ai seguenti aspetti: i) tenere conto delle modifiche apportate alle legislazioni degli Stati membri riguardanti le forme societarie e le imposte sul reddito delle società e modificare di conseguenza gli allegati I e II; ii) stabilire definizioni aggiuntive; iii) completare la norma sulla limitazione della deducibilità degli interessi con norme antiframmentazione, per combattere meglio i rischi di elusione fiscale che possono emergere all'interno di un gruppo. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

Emendamento

(16) Al fine di integrare o modificare determinati elementi non essenziali della presente direttiva, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo ai seguenti aspetti: i) tenere conto delle modifiche apportate alle legislazioni degli Stati membri riguardanti le forme societarie e le imposte sul reddito delle società e modificare di conseguenza gli allegati I e II; ii) stabilire definizioni aggiuntive; iii) completare la norma sulla limitazione della deducibilità degli interessi con norme antiframmentazione, per combattere meglio i rischi di elusione fiscale che possono emergere all'interno di un gruppo *e iv) elaborare linee guida per la fase transitoria in cui la formula di ripartizione coesiste con gli altri metodi di assegnazione nei rapporti con i paesi terzi.* È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, *e che tenga conto della risoluzione annuale del Parlamento europeo.* Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

Emendamento 15

Proposta di direttiva Considerando 17

Testo della Commissione

(17) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione della presente direttiva, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione riguardanti: i) l'adozione annuale di un elenco di forme societarie di paesi terzi che sono simili alle forme di società di cui all'allegato I; ii) l'adozione di atti che stabiliscono norme dettagliate sul calcolo dei fattori lavoro, attività e fatturato, sull'allocazione dei dipendenti e del monte retribuzioni, delle attività e del fatturato al rispettivo fattore e sulla valutazione delle attività; iii) l'adozione di un atto che introduca un modulo standard per la notifica della creazione di un gruppo; iv) l'adozione di norme sulla presentazione elettronica della dichiarazione dei redditi consolidata, sul modulo della dichiarazione dei redditi consolidata, sul modulo della dichiarazione dei redditi del singolo contribuente e sulla documentazione di supporto richiesta. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio¹².

¹² Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

Emendamento

(17) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione della presente direttiva, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione riguardanti: i) l'adozione annuale di un elenco di forme societarie di paesi terzi che sono simili alle forme di società di cui all'allegato I; ii) l'adozione di atti che stabiliscono norme dettagliate sul calcolo dei fattori lavoro, attività e fatturato **e *fattore dati***, sull'allocazione dei dipendenti e del monte retribuzioni, **sull'*allocazione di dati personali raccolti e dati personali utilizzati***, delle attività e del fatturato al rispettivo fattore e sulla valutazione delle attività; iii) l'adozione di un atto che introduca un modulo standard per la notifica della creazione di un gruppo; iv) l'adozione di norme sulla presentazione elettronica della dichiarazione dei redditi consolidata, sul modulo della dichiarazione dei redditi consolidata, sul modulo della dichiarazione dei redditi del singolo contribuente e sulla documentazione di supporto richiesta. ***La Commissione dovrebbe elaborare tali moduli uniformi della dichiarazione dei redditi in collaborazione con le amministrazioni fiscali degli Stati membri.*** Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio¹².

¹² Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

Emendamento 16

Proposta di direttiva Considerando 18

Testo della Commissione

(18) Poiché gli obiettivi della presente direttiva, ossia migliorare il funzionamento del mercato interno contrastando le pratiche di elusione fiscale internazionale e facilitare l'espansione delle imprese oltre le frontiere all'interno dell'Unione, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri che agiscono singolarmente e in modo eterogeneo, essendo necessaria un'azione coordinata per conseguire questi obiettivi, ma possono, a motivo del fatto che la direttiva affronta inefficienze del mercato interno scaturite dall'interazione tra normative fiscali nazionali diverse che hanno un impatto sul mercato interno e scoraggiano le attività transfrontaliere, essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi, in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo, soprattutto considerando che il suo ambito di applicazione obbligatorio è limitato ai gruppi che superano determinate dimensioni.

Emendamento 17

Proposta di direttiva Considerando 20

Testo della Commissione

(20) *La* Commissione dovrebbe essere tenuta a riesaminare l'applicazione della presente direttiva *cinque* anni dopo la sua entrata in vigore e a presentare al Consiglio una relazione sul suo funzionamento. Gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a

Emendamento

(18) Poiché gli obiettivi della presente direttiva, ossia migliorare il funzionamento del mercato interno contrastando le pratiche di elusione fiscale internazionale e facilitare l'espansione delle imprese, ***in particolare le PMI***, oltre le frontiere all'interno dell'Unione, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, che agiscono singolarmente e in modo eterogeneo, essendo necessaria un'azione coordinata per conseguire questi obiettivi, ma possono, a motivo del fatto che la direttiva affronta inefficienze del mercato interno scaturite dall'interazione tra normative fiscali nazionali diverse che hanno un impatto sul mercato interno e scoraggiano le attività transfrontaliere, essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi, in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo, soprattutto considerando che il suo ambito di applicazione obbligatorio è limitato ai gruppi che superano determinate dimensioni.

Emendamento

(20) ***Dal momento che la presente direttiva contiene una modifica significativa delle norme sulla tassazione societaria, la Commissione dovrebbe essere tenuta a realizzare una valutazione accurata dell'applicazione della presente***

comunicare alla Commissione le disposizioni di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva,

direttiva cinque anni dopo la sua entrata in vigore e a presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sul suo funzionamento. Tale relazione di attuazione dovrebbe includere almeno i seguenti punti: l'impatto del sistema di tassazione previsto nella presente direttiva sul gettito fiscale degli Stati membri, i vantaggi e svantaggi di tale sistema per le piccole e medie imprese, l'impatto sull'equa riscossione delle imposte tra gli Stati membri, l'impatto sul mercato interno nel suo complesso, con particolare riguardo alla potenziale distorsione della concorrenza tra le società soggette alle nuove norme stabilite nella presente direttiva, nonché il numero di imprese che rientrano nel suo ambito di applicazione durante il periodo di transizione. La Commissione dovrebbe essere tenuta a riesaminare l'applicazione della presente direttiva dieci anni dopo la sua entrata in vigore e a presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sul suo funzionamento. Gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a comunicare alla Commissione le disposizioni di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Emendamento 18

Proposta di direttiva Considerando 20 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(20 bis) Al fine di ottenere un consolidamento completo e coerente e impedire nuove opportunità di arbitraggio a causa di incongruenze contabili tra gli Stati membri, è necessario adottare criteri chiari, coerenti e oggettivi per il calcolo della base imponibile consolidata. A tal fine, la Commissione dovrebbe proporre le necessarie modifiche alle pertinenti disposizioni della presente direttiva per quanto concerne la definizione e il calcolo della base imponibile consolidata.

Emendamento 19

Proposta di direttiva Considerando 20 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(20 ter) La Commissione dovrebbe considerare ulteriori studi che analizzano il potenziale impatto della CCCTB sul gettito fiscale proveniente dalle imprese dei singoli Stati membri e i possibili svantaggi competitivi per l'Unione in relazione ai paesi terzi.

Emendamento 20

Proposta di direttiva Articolo 1 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. La presente direttiva stabilisce **un sistema** per il consolidamento delle basi imponibili, di cui alla direttiva 2016/xx/UE del Consiglio¹⁴, di società che siano membri di un gruppo e stabilisce regole sul modo in cui una base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società debba essere assegnata agli Stati membri e amministrata dalle autorità tributarie nazionali.

1. La presente direttiva stabilisce **una base comune** per la tassazione nell'Unione di talune società e prevede le norme relative al calcolo di tale base, comprese norme su misure volte a impedire l'elusione fiscale e su misure relative alla dimensione internazionale del regime fiscale proposto.

¹⁴ [Direttiva del Consiglio relativa a una base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società (GU L [] del [], pag. [])].

Emendamento 21

Proposta di direttiva Articolo 2 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

1. Le norme della presente direttiva si applicano alle società costituite in base al diritto di uno Stato membro, e alle loro

1. Le norme della presente direttiva si applicano alle società costituite in base al diritto di uno Stato membro, e alle loro

stabili organizzazioni situate in altri Stati membri, se la società soddisfa tutte le seguenti condizioni:

stabili organizzazioni *e stabili organizzazioni digitali* situate in altri Stati membri, se la società soddisfa tutte le seguenti condizioni:

Emendamento 22

Proposta di direttiva Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

(c) appartiene a un gruppo consolidato a fini di contabilità finanziaria con ricavi consolidati complessivi che sono stati superiori a 750 000 000 EUR nell'esercizio finanziario precedente l'esercizio finanziario pertinente;

Emendamento

(c) appartiene a un gruppo consolidato a fini di contabilità finanziaria con ricavi consolidati complessivi che sono stati superiori a 750 000 000 EUR nell'esercizio finanziario precedente l'esercizio finanziario pertinente. ***Tale soglia è ridotta a zero in un periodo massimo di sette anni;***

Emendamento 23

Proposta di direttiva Articolo 2 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Una società che soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e d), ma che non soddisfa le condizioni di cui alla lettera c) di detto paragrafo, può decidere di applicare le disposizioni della presente direttiva anche alle proprie stabili organizzazioni situate in altri Stati membri, ***per un periodo di cinque esercizi fiscali. Tale termine è automaticamente prorogato per periodi successivi di cinque esercizi fiscali, a meno che non sia trasmessa una notifica di rinuncia ai sensi dell'articolo 47, secondo comma. Le condizioni di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e d), devono essere soddisfatte ogni volta che la proroga entra in vigore.***

Emendamento

3. Una società che soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e d), ma che non soddisfa le condizioni di cui alla lettera c) di detto paragrafo, può decidere di applicare le disposizioni della presente direttiva anche alle proprie stabili organizzazioni situate in altri Stati membri.

Emendamento 24

Proposta di direttiva Articolo 2 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Le norme della presente direttiva non si applicano a una società di navigazione nell'ambito di un regime fiscale speciale. Una società di navigazione nell'ambito di un regime fiscale speciale deve essere considerata ai fini della determinazione delle società che sono membri dello stesso gruppo di cui agli articoli 5 e 6.

Emendamento

soppresso

Emendamento 25

Proposta di direttiva Articolo 3 – comma 1 – punto 23

Testo della Commissione

(23) "base imponibile consolidata", **il risultato della somma delle basi imponibili** di tutti i membri **di un gruppo calcolate** conformemente alla direttiva 2016/xx/UE;

Emendamento

(23) "base imponibile consolidata", **i ricavi netti consolidati imponibili dei membri di un gruppo, calcolati su una base contabile coerente applicabile a** tutti i membri **del** gruppo conformemente alla direttiva 2016/xx/UE;

Emendamento 26

Proposta di direttiva Articolo 3 – comma 1 – punto 28 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(28 bis) "**fattore dati**", **la raccolta e l'utilizzo per fini commerciali dei dati personali degli utenti di piattaforme e servizi online in uno o più Stati membri.**

Emendamento 27

Proposta di direttiva Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. *Se il posto di direzione effettiva di un membro di un gruppo che opera nei settori del trasporto marittimo o del trasporto su vie d'acqua interne è su una nave o su una barca, lo si considera residente a fini fiscali nello Stato membro del porto di origine della nave o della barca o, in caso di assenza di un porto di origine, nello Stato membro di residenza a fini fiscali dell'operatore della nave o della barca.*

Emendamento

soppresso

Emendamento 28

**Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 4**

Testo della Commissione

4. Un contribuente residente è soggetto all'imposta sul reddito delle società su tutti i redditi *derivanti* da qualsiasi *fonte*, sia all'interno che all'esterno dello Stato membro in cui è residente a fini fiscali.

Emendamento

4. Un contribuente residente è soggetto all'imposta sul reddito delle società su tutti i redditi *prodotti* da qualsiasi *attività*, sia all'interno che all'esterno dello Stato membro in cui è residente a fini fiscali.

Emendamento 29

**Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 5**

Testo della Commissione

5. Un contribuente non residente è soggetto all'imposta sul reddito delle società su tutti i redditi derivanti da un'attività svolta tramite una stabile organizzazione in uno Stato membro.

Emendamento

5. Un contribuente non residente è soggetto all'imposta sul reddito delle società su tutti i redditi derivanti da un'attività svolta tramite una stabile organizzazione, *anche digitale*, in uno Stato membro. *La stabile organizzazione digitale di un contribuente è determinata in conformità delle condizioni e dei criteri elencati all'articolo 5 della direttiva del Consiglio ... relativa a una base imponibile comune per l'imposta sulle società^{1bis}.*

^{1 bis} Direttiva del Consiglio ... relativa a una base imponibile per l'imposta sulle società (G U L ... del ..., pag. ...).

Emendamento 30

Proposta di direttiva Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

(a) il diritto di esercitare **più del 50 %** dei diritti di voto, e

Emendamento

(a) detiene il diritto di esercitare diritti di voto **superiori al 50 %**, e

Emendamento 31

Proposta di direttiva Articolo 6 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Le stabili organizzazioni comprendono le stabili organizzazioni digitali, in conformità delle condizioni e dei criteri elencati all'articolo 5 della direttiva del Consiglio ... relativa a una base imponibile comune per l'imposta sulle società^{1bis}.

^{1 bis} Direttiva del Consiglio ... relativa a una base imponibile per l'imposta sulle società (G U L ... del ..., pag. ...).

Emendamento 32

Proposta di direttiva Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. **Le basi imponibili di tutti i membri di un gruppo si sommano in una base imponibile consolidata.**

Emendamento

1. **La base imponibile di un gruppo consolidato è determinata come se si trattasse di un'unica entità. A tal fine, la base imponibile aggregata del gruppo è ricalcolata in modo da eliminare tutti gli utili o le perdite, compresi quelli derivanti**

da eventuali operazioni, di qualsiasi natura, tra due o più entità nell'ambito del gruppo.

Emendamento 33

Proposta di direttiva Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Quando la base imponibile consolidata è negativa, la perdita è riportata e compensata a fronte della base imponibile consolidata positiva seguente. Quando la base imponibile consolidata è positiva, è ripartita conformemente al capo VIII.

Emendamento

2. Quando la base imponibile consolidata è negativa, la perdita è riportata e compensata a fronte della base imponibile consolidata positiva seguente ***per un periodo massimo di cinque esercizi***. Quando la base imponibile consolidata è positiva, è ripartita conformemente al capo VIII.

Emendamento 34

Proposta di direttiva Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. I gruppi applicano un metodo uniforme e adeguatamente documentato per registrare le operazioni intragrupo. I gruppi possono cambiare il metodo solo per valide ragioni commerciali e solo all'inizio di un esercizio fiscale.

Emendamento

2. I gruppi applicano un metodo uniforme e adeguatamente documentato per registrare le operazioni intragrupo. I gruppi possono cambiare il metodo solo per valide ragioni commerciali e solo all'inizio di un esercizio fiscale. ***Tutte queste operazioni sono eliminate dalla base imponibile per effetto del consolidamento effettuato a norma dell'articolo 7, paragrafo 1.***

Emendamento 35

Proposta di direttiva Articolo 9 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. ***Il metodo per registrare le operazioni intragrupo permette di identificare tutti i trasferimenti e le***

Emendamento

soppresso

vendite intragrupo al costo più basso, per le attività non soggette ad ammortamento, o al valore a fini fiscali, per le attività ammortizzabili.

Emendamento 36

Proposta di direttiva Articolo 9 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. I trasferimenti intragrupo non cambiano lo statuto delle attività immateriali autoprodotte.

Emendamento

soppresso

Emendamento 37

Proposta di direttiva Articolo 23 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Qualora, a seguito di una riorganizzazione tra imprese, uno o più gruppi, o due o più membri di un gruppo, diventino parte di un altro gruppo, eventuali perdite non compensate del gruppo o di gruppi preesistenti sono allocate a ciascuno dei membri di questi ultimi, conformemente al capo VIII e sulla base dei fattori applicabili alla fine dell'esercizio fiscale nel quale ha luogo la riorganizzazione. Eventuali perdite non compensate del gruppo o dei gruppi preesistenti sono riportate a **esercizi successivi**.

Emendamento

Qualora, a seguito di una riorganizzazione tra imprese, uno o più gruppi, o due o più membri di un gruppo, diventino parte di un altro gruppo, eventuali perdite non compensate del gruppo o di gruppi preesistenti sono allocate a ciascuno dei membri di questi ultimi, conformemente al capo VIII e sulla base dei fattori applicabili alla fine dell'esercizio fiscale nel quale ha luogo la riorganizzazione. Eventuali perdite non compensate del gruppo o dei gruppi preesistenti sono riportate a **un massimo di cinque esercizi**.

Emendamento 38

Proposta di direttiva Articolo 23 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Qualora due o più contribuenti principali procedano a una fusione ai sensi dell'articolo 2, lettera a), punti i) e ii), della direttiva 2009/133/CE del Consiglio¹⁵,

Emendamento

2. Qualora due o più contribuenti principali procedano a una fusione ai sensi dell'articolo 2, lettera a), punti i) e ii), della direttiva 2009/133/CE del Consiglio¹⁵,

eventuali perdite non compensate di un gruppo sono allocate ai suoi membri conformemente al capo VIII sulla base dei fattori applicabili alla fine dell'esercizio fiscale nel quale ha luogo la fusione. Eventuali perdite non compensate sono riportate a *esercizi successivi*.

¹⁵ Direttiva 2009/133/CE del Consiglio, del 19 ottobre 2009, relativa al regime fiscale comune da applicare alle fusioni, alle scissioni, alle scissioni parziali, ai conferimenti d'attivo ed agli scambi d'azioni concernenti società di Stati membri diversi e al trasferimento della sede sociale di una SE e di una SCE tra Stati membri (GU L 310 del 25.11.2009, pag. 34).

Emendamento 39

Proposta di direttiva

Articolo 28 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

La base imponibile consolidata è ripartita tra i membri di un gruppo in ogni esercizio fiscale sulla base di una formula. La formula per determinare la percentuale assegnata al membro A di un gruppo, nella quale si dà pari peso ai fattori del fatturato, del lavoro e delle attività, si presenta come segue:

Emendamento 40

Proposta di direttiva

Articolo 28 – paragrafo 1 – formula

Testo della Commissione

$$\text{Percentuale A} = \left(\frac{1}{3} \frac{\text{Fatt.}^A}{\text{Fatt. Gruppo}} + \frac{1}{3} \left(\frac{1}{2} \frac{\text{Monte retr.}^A}{\text{Monte retr. Gruppo}} + \frac{1}{2} \frac{\text{N. dipendenti}^A}{\text{N. dipendenti Gruppo}} \right) + \frac{1}{3} \frac{\text{Attività}^A}{\text{Attività Gruppo}} \right) * \text{Base impon. consol.}$$

eventuali perdite non compensate di un gruppo sono allocate ai suoi membri conformemente al capo VIII sulla base dei fattori applicabili alla fine dell'esercizio fiscale nel quale ha luogo la fusione. Eventuali perdite non compensate sono riportate a *un massimo di cinque esercizi*.

¹⁵ Direttiva 2009/133/CE del Consiglio, del 19 ottobre 2009, relativa al regime fiscale comune da applicare alle fusioni, alle scissioni, alle scissioni parziali, ai conferimenti d'attivo ed agli scambi d'azioni concernenti società di Stati membri diversi e al trasferimento della sede sociale di una SE e di una SCE tra Stati membri (GU L 310 del 25.11.2009, pag. 34).

Emendamento

La base imponibile consolidata è ripartita tra i membri di un gruppo in ogni esercizio fiscale sulla base di una formula. La formula per determinare la percentuale assegnata al membro A di un gruppo, nella quale si dà pari peso ai fattori del fatturato, del lavoro e delle attività, *nonché al fattore dati*, si presenta come segue:

Emendamento

$$\text{Percentuale A} = \left(\frac{1}{4} \frac{\text{Fatt.}^A}{\text{Fatt.}_{\text{Gruppo}}} + \frac{1}{4} \left(\frac{1}{2} \frac{\text{Monte retr.}^A}{\text{Monte retr.}_{\text{Gruppo}}} + \frac{1}{2} \frac{\text{N. dipendenti}^A}{\text{N. dipendenti}_{\text{Gruppo}}} \right) + \frac{1}{4} \frac{\text{Attività}^A}{\text{Attività}_{\text{Gruppo}}} \right) + \frac{1}{4} \left(\frac{1}{2} \frac{\text{Dati raccolti}^A}{\text{Data raccolti}_{\text{Gruppo}}} + \frac{1}{2} \frac{\text{Data utilizzati}^A}{\text{Data utilizzati}_{\text{Gruppo}}} \right) * \text{Base impon. consol.}$$

Emendamento 41

Proposta di direttiva

Articolo 28 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Qualora uno o più fattori non siano applicabili in ragione della natura delle attività di un contribuente, tutti gli altri fattori applicabili dovrebbero essere riponderati in maniera proporzionale nella formula, in modo che ciascun fattore applicabile mantenga un peso assolutamente uguale.

Emendamento 42

Proposta di direttiva

Articolo 28 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5. Nel determinare la percentuale assegnata a un membro di un gruppo, si dà pari peso ai fattori del fatturato, del lavoro e delle attività.

5. Nel determinare la percentuale assegnata a un membro di un gruppo, si dà pari peso ai fattori del fatturato, del lavoro e delle attività, ***nonché al fattore dati.***

Emendamento 43

Proposta di direttiva

Articolo 28 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

5 bis. Il fattore dati è composto, per metà, dal volume totale dei dati personali degli utenti di piattaforme e servizi online raccolti per Stato membro da un membro

del gruppo al numeratore e dal volume totale dei dati personali degli utenti di piattaforme e servizi online raccolti per Stato membro dal gruppo al denominatore e, per l'altra metà, dal volume totale dei dati personali degli utenti di piattaforme e servizi online utilizzati per Stato membro da un membro del gruppo al numeratore e dal volume totale dei dati personali degli utenti di piattaforme e servizi online utilizzati per Stato membro dal gruppo al denominatore.

Emendamento 44

Proposta di direttiva Articolo 28 – paragrafo 5 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

5 ter. Il volume di dati personali raccolti in base al fattore dati è calcolato al termine dell'esercizio fiscale in ciascuno Stato membro.

Emendamento 45

Proposta di direttiva Articolo 28 – paragrafo 5 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

5 quater. La definizione di raccolta e di utilizzo a fini commerciali di dati personali nel contesto del fattore dati è determinata in conformità del regolamento (UE) 2016/679.

Emendamento 46

Proposta di direttiva Articolo 29

Testo della Commissione

Emendamento

*Articolo 29
Clausola di salvaguardia*

soppresso

In deroga alla regola di cui all'articolo 28, se il contribuente principale o un'autorità competente ritiene che la percentuale della base imponibile consolidata assegnata a un membro del gruppo non rappresenti correttamente la portata dell'attività economica di quest'ultimo, può chiedere l'uso di un metodo alternativo per il calcolo della percentuale di imposte di ciascun membro del gruppo. Il metodo alternativo può essere utilizzato solo se, dopo consultazioni tra le autorità competenti e, se del caso, discussioni svoltesi conformemente agli articoli 77 e 78, tutte queste autorità lo accettano. Lo Stato membro dell'autorità tributaria principale informa la Commissione in merito al metodo alternativo utilizzato.

Emendamento 47

Proposta di direttiva Articolo 38 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Le vendite di beni sono incluse nel fattore fatturato del membro del gruppo situato nello Stato membro dove si conclude la spedizione o il trasporto dei beni all'acquirente. Se è impossibile identificare questo luogo, le vendite di beni sono attribuite al membro del gruppo situato nello Stato membro dove è stato possibile per l'ultima volta localizzare i beni.

Emendamento

1. Le vendite di beni sono incluse nel fattore fatturato del membro del gruppo situato nello Stato membro dove si conclude la spedizione o il trasporto dei beni all'acquirente. Se è impossibile identificare questo luogo, ***o se il membro del gruppo non ha un nesso imponibile***, le vendite di beni sono attribuite al membro del gruppo situato nello Stato membro dove è stato possibile per l'ultima volta localizzare i beni.

Emendamento 48

Proposta di direttiva Articolo 43

Testo della Commissione

Articolo 43
Spedizione marittima, trasporto su vie

Emendamento

soppresso

d'acqua interne e trasporto aereo

I ricavi, i costi e le altre voci deducibili di un membro del gruppo la cui principale attività è l'esercizio di navi o aerei nel traffico internazionale o l'esercizio di navi impiegate nel trasporto su vie d'acqua interne sono esclusi dalla base imponibile consolidata e non sono ripartiti conformemente alle regole di cui all'articolo 28. Tali ricavi, costi e altre voci deducibili sono invece assegnati a tale membro del gruppo in base a ogni singola operazione e sono soggetti all'aggiustamento dei prezzi conformemente all'articolo 56 della direttiva 2016/xx/UE.

Le partecipazioni nel membro del gruppo o del membro del gruppo sono prese in considerazione al fine di determinare se esista un gruppo ai sensi degli articoli 5 e 6.

Emendamento 49

Proposta di direttiva Articolo 46 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. La notifica di cui al paragrafo 1 riguarda tutti i membri del gruppo, *tranne le compagnie di trasporto marittimo di cui all'articolo 2, paragrafo 4.*

Emendamento

2. La notifica di cui al paragrafo 1 riguarda tutti i membri del gruppo.

Emendamento 50

Proposta di direttiva Articolo 48 – comma 2

Testo della Commissione

La Commissione *può adottare* un atto che *introduca* un modulo standard per la notifica della creazione di un gruppo. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura di esame di cui all'articolo 77, paragrafo 2.

Emendamento

La Commissione *adotta* un atto che *introduce* un modulo standard per la notifica della creazione di un gruppo. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura di esame di cui all'articolo 77, paragrafo 2.

Emendamento 51

Proposta di direttiva Articolo 55 – comma 1

Testo della Commissione

La Commissione *può adottare* atti che *stabiliscano* regole sulla presentazione elettronica della dichiarazione dei redditi consolidata, sul modulo della dichiarazione dei redditi consolidata, sul modulo della dichiarazione dei redditi del singolo contribuente e sulla documentazione di supporto richiesta. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 77, paragrafo 2.

Emendamento

La Commissione *adotta* atti che *stabiliscono* regole sulla presentazione elettronica della dichiarazione dei redditi consolidata, sul modulo della dichiarazione dei redditi consolidata, sul modulo della dichiarazione dei redditi del singolo contribuente e sulla documentazione di supporto richiesta. ***La Commissione elabora detti moduli uniformi della dichiarazione dei redditi in collaborazione con le amministrazioni fiscali degli Stati membri.*** Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 77, paragrafo 2.

Emendamento 52

Proposta di direttiva Articolo 65 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Qualora l'autorità competente dello Stato membro nel quale un membro di un gruppo è residente a fini fiscali o situato in forma di stabile organizzazione dissenta da una decisione presa dall'autorità tributaria principale, conformemente all'articolo 49 o all'articolo 56, paragrafi 2 o 4, o paragrafo 5, secondo comma, può impugnarla dinanzi ai giudici dello Stato membro dell'autorità tributaria principale entro un periodo di tre mesi.

Emendamento

1. Qualora l'autorità competente dello Stato membro nel quale un membro di un gruppo è residente a fini fiscali o situato in forma di stabile organizzazione, ***anche sotto forma di stabile organizzazione digitale,*** dissenta da una decisione presa dall'autorità tributaria principale, conformemente all'articolo 49 o all'articolo 56, paragrafi 2 o 4, o paragrafo 5, secondo comma, può impugnarla dinanzi ai giudici dello Stato membro dell'autorità tributaria principale entro un periodo di tre mesi.

Emendamento 53

Proposta di direttiva Articolo 65 – paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. *La Commissione analizza la possibilità che la creazione di un meccanismo di risoluzione delle controversie permetta di aumentare ulteriormente l'efficienza e l'efficacia della risoluzione delle controversie tra Stati membri. La Commissione presenta una relazione in materia al Parlamento europeo e al Consiglio, corredandola, se opportuno, di una proposta legislativa.*

Emendamento 54

Proposta di direttiva Articolo 67 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. I ricorsi contro gli accertamenti di imposta rettificati o gli accertamenti di imposta di cui all'articolo 54 sono esaminati da un organismo amministrativo competente per i ricorsi di primo grado conformemente alla legge dello Stato membro dell'autorità tributaria principale. Tale organismo amministrativo è indipendente dalle autorità tributarie dello Stato membro dell'autorità tributaria principale. Se in tale Stato membro non vi è alcun organismo amministrativo competente, il contribuente principale può ricorrere direttamente al giudice.

Emendamento

1. I ricorsi contro gli accertamenti di imposta rettificati o gli accertamenti di imposta di cui all'articolo 54 sono esaminati da un organismo amministrativo competente per i ricorsi di primo grado conformemente alla legge dello Stato membro dell'autorità tributaria principale. Tale organismo amministrativo è indipendente dalle autorità tributarie dello Stato membro dell'autorità tributaria principale. Se in tale Stato membro non vi è alcun organismo amministrativo competente, ***o se il contribuente principale così preferisce***, il contribuente principale può ricorrere direttamente al giudice.

Emendamento 55

Proposta di direttiva Articolo 67 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. L'organismo amministrativo di cui al paragrafo 1 decide in merito ai ricorsi entro sei mesi. Se entro tale periodo non viene comunicata al contribuente principale alcuna decisione, è considerata

Emendamento

5. L'organismo amministrativo di cui al paragrafo 1, ***se adito in relazione a ricorsi***, decide in merito ai ricorsi entro sei mesi. Se entro tale periodo non è comunicata al contribuente principale

confermata la decisione dell'autorità tributaria principale.

alcuna decisione, è considerata confermata la decisione dell'autorità tributaria principale.

Emendamento 56

Proposta di direttiva Articolo 69 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Quando si applica il paragrafo 1, gli oneri finanziari eccedenti e l'EBITDA sono calcolati per l'intero gruppo e comprendono i risultati di tutti i membri del gruppo. L'importo di **3 000 000** EUR di cui all'articolo 13 della direttiva 2016/xx/UE è aumentato a 5 000 000.

Emendamento

2. Quando si applica il paragrafo 1, gli oneri finanziari eccedenti e l'EBITDA sono calcolati per l'intero gruppo e comprendono i risultati di tutti i membri del gruppo. L'importo di **1 000 000** EUR di cui all'articolo 13 della direttiva 2016/xx/UE è aumentato a 5 000 000.

Emendamento 57

Proposta di direttiva Articolo 71

Testo della Commissione

Articolo 71

Compensazione delle perdite con recupero

1. L'articolo 41 della direttiva 2016/xx/UE sulla compensazione delle perdite con recupero cessa automaticamente di applicarsi quando entra in vigore la presente direttiva.

2. Le perdite trasferite che non sono ancora state recuperate quando entra in vigore la presente direttiva rimangono assegnate al contribuente a cui sono state trasferite.

Emendamento

soppresso

Emendamento 58

Proposta di direttiva Articolo 72 – comma 1

Testo della Commissione

Ai fini della presente direttiva, **il**

Emendamento

Ai fini della presente direttiva, **si applicano**

riferimento all'aliquota legale dell'imposta sul reddito delle società cui il contribuente sarebbe stato soggetto conformemente all'articolo 53, paragrafo 1, della direttiva 2016/xx/UE non si applica ed è sostituito dall'aliquota media dell'imposta sul reddito delle società applicabile in tutti gli Stati membri.

le norme in materia di switch-over enunciate all'articolo 53 della direttiva 2016/xx/UE.

Emendamento 59

Proposta di direttiva Articolo 73 – comma 1

Testo della Commissione

Ai fini della presente direttiva, la portata della normativa sulle società estere controllate ai sensi dell'articolo 59 della direttiva 2016/xx/UE è limitata alle relazioni tra membri di un gruppo ed entità che siano residenti a fini fiscali, o a stabili organizzazioni che siano situate, in un paese terzo.

Emendamento

Ai fini della presente direttiva, la portata della normativa sulle società estere controllate ai sensi dell'articolo 59 della direttiva 2016/xx/UE è limitata alle relazioni tra membri di un gruppo ed entità che siano residenti a fini fiscali, o a stabili organizzazioni, **comprese le stabili organizzazioni digitali**, che siano situate in un paese terzo.

Emendamento 60

Proposta di direttiva Articolo 74 – comma 1

Testo della Commissione

Ai fini della presente direttiva, la portata delle norme sul disallineamento da ibridi **di cui all'articolo 61 della direttiva 2016/xx/UE è limitata alle relazioni tra membri del gruppo e non membri del gruppo che siano imprese consociate ai sensi dell'articolo 56** della direttiva 2016/xx/UE.

Emendamento

Ai fini della presente direttiva, **si applica** la portata delle norme sul disallineamento da ibridi e **delle relative disposizioni, quali definite all'articolo 61** della direttiva 2016/xx/UE.

Emendamento 61

Proposta di direttiva Articolo 76

Testo della Commissione

Articolo 76

Informazione del Parlamento europeo

Il Parlamento europeo è informato dell'adozione degli atti delegati da parte della Commissione, di qualsiasi obiezione mossa agli stessi o della revoca della delega di potere da parte del Consiglio.

Emendamento 62

**Proposta di direttiva
Articolo 78 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 76

Informazione del Parlamento europeo

1. Il Parlamento europeo organizza una conferenza interparlamentare per valutare il regime della CCCTB, tenendo conto dell'esito delle discussioni in materia di politica fiscale condotte nel quadro della procedura del semestre europeo. Il Parlamento europeo comunica il suo parere e le sue conclusioni al riguardo tramite una risoluzione indirizzata alla Commissione e al Consiglio.

2. Il Parlamento europeo è informato dell'adozione degli atti delegati da parte della Commissione, di qualsiasi obiezione mossa agli stessi o della revoca della delega di potere da parte del Consiglio.

Emendamento

Articolo 78 bis

Meccanismo di compensazione

Al fine di compensare gli shock improvvisi subiti dal gettito fiscale degli Stati membri in ragione degli utili e delle perdite di bilancio causati direttamente ed esclusivamente dal passaggio al nuovo regime introdotto dalla presente direttiva, la Commissione istituisce un meccanismo di compensazione specifico, che è operativo a partire dall'entrata in vigore della presente direttiva. La compensazione è oggetto di adeguamenti annuali per tenere conto di eventuali decisioni adottate a livello nazionale o regionale prima dell'entrata in vigore della presente direttiva. Il meccanismo di compensazione è finanziato mediante l'avanzo di bilancio degli Stati membri che beneficiano di un

aumento del gettito fiscale ed è istituito per un periodo iniziale di sette anni. Dopo tale periodo, la Commissione valuta la necessità che il meccanismo di compensazione continui a operare e decide pertanto se porvi fine oppure rinnovarlo per un altro periodo massimo di due anni.

Emendamento 63

Proposta di direttiva

Articolo 79

Testo della Commissione

Articolo 79

Riesame

La Commissione *riesamina* l'applicazione della presente direttiva cinque anni dopo la sua entrata in vigore e presenta al Consiglio una relazione sul suo funzionamento. Tale relazione include in particolare un'analisi dell'impatto del meccanismo, di cui al capo VIII della presente direttiva, sulla ripartizione delle basi imponibili tra gli Stati membri.

Emendamento

Articolo 79

Relazione di attuazione e riesame

La Commissione *valuta* l'applicazione della presente direttiva cinque anni dopo la sua entrata in vigore e presenta al **Parlamento europeo e al Consiglio** una relazione sul suo funzionamento. Tale relazione *di attuazione* include in particolare un'analisi dell'impatto del meccanismo, di cui al capo VIII della presente direttiva, sulla ripartizione delle basi imponibili tra gli Stati membri. ***In sede di elaborazione delle conclusioni di tale relazione di attuazione o nel quadro del successivo quadro finanziario pluriennale, la Commissione propone le modalità e le condizioni per destinare una parte del gettito fiscale generato dalla base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società al bilancio generale dell'Unione, al fine di ridurre in maniera proporzionale i contributi degli Stati membri a detto bilancio.***

La Commissione riesamina l'applicazione della presente direttiva 10 anni dopo la sua entrata in vigore e presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sul suo funzionamento.

Emendamento 64

Proposta di direttiva Articolo 80 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 31 dicembre **2020**, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Emendamento

Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 31 dicembre **2019**, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Emendamento 65

Proposta di direttiva Articolo 80 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Gli Stati membri applicano dette disposizioni a decorrere dal 1° gennaio **2021**.

Emendamento

Gli Stati membri applicano dette disposizioni a decorrere dal 1° gennaio **2020**.